

STATUTO

Organizzazione di Volontariato (ODV)

ART.1 - (Costituzione)

- E' costituita l'associazione di volontariato denominata "AMICI DEL PERU' ODV";
- L'associazione adotta come riferimento il *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche.
- I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'associazione stessa.
- La durata dell'associazione è illimitata.
- L'associazione ha sede in Marlia (Capannori) presso l'indirizzo già comunicato alle autorità competenti.
- Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Toscana.

ART.2 - (Finalità)

- L'associazione di volontariato non ha fine di lucro, ma persegue, con l'azione personale e gratuita dei propri aderenti, il fine della solidarietà civile, sociale e culturale, contribuendo al formarsi di una mentalità di solidarietà, volta al superamento delle cause strutturali della miseria, dell'oppressione e di ogni forma di emarginazione.
- Essa opera in maniera specifica attraverso la sensibilizzazione della popolazione locale sulle problematiche dei paesi in via di sviluppo, con prestazioni non occasionali di volontariato attivo e diretto alla generalità della popolazione dei paesi in via di sviluppo.
- Le finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale sono perseguite attraverso lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del codice del terzo settore:
 - n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
 - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
- In particolare la società intende svolgere le attività di:

- raccolta e coordinamento di fondi per sostenere progetti socio-sanitari e alimentari, messi in atto da organizzazioni e associazioni presenti nei paesi in via di sviluppo;
 - promozione e sostegno di progetti di formazione professionale e culturale per le popolazioni dei paesi in via di sviluppo;
 - collaborazione con altre Associazioni, Organismi o Enti, costituendosi, se necessario ed opportuno, come parte effettiva di essi, per il raggiungimento delle proprie finalità.
- L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.
 - L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART.3 – (Aderenti all'associazione)

- Possono aderire all'Associazione di volontariato tutte le persone che mosse da spirito di solidarietà condividono le finalità dell'ente.
- Competente a deliberare sulle domande di ammissione dei nuovi aderenti è l'Organo di amministrazione. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
- L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.
- Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.
- Gli aderenti prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto alcuno ad alcun compenso per l'attività prestata se non al rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dall'Associazione stessa o dalla legge.
- L'associazione di volontariato assicura gli aderenti per malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi.
- Gli aderenti eleggono fra loro il Presidente e i componenti del Comitato Esecutivo e tutti coloro che ricoprono cariche associative.
- Gli aderenti hanno inoltre il diritto a:
 - di esaminare i libri sociali con preavviso di almeno 15 giorni al Presidente;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione.
- Gli aderenti hanno i seguenti obblighi:
 - rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
 - svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- Gli aderenti possono essere esclusi dall'Associazione qualora il loro comportamento sia gravemente contrario a quanto stabilito nello statuto e alle finalità dell'ente.
- Competente a deliberare l'esclusione è l'Assemblea che decide con parere motivato, dopo aver sentito l'interessato.
- Vi potranno altresì essere sostenitori e simpatizzanti, non aderenti ma riconosciuti dal Comitato Esecutivo in tutti coloro che intendono contribuire in qualunque modo al perseguimento delle finalità.

ART.4 - (Organi sociali dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- L'assemblea degli aderenti;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- Organo di controllo.

Gli organi sociali e i collegi di controllo e garanzia hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

Tutte le cariche sono gratuite.

ART.5 - (Assemblea degli aderenti)

- L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione.
- Ciascun associato ha un voto.
- Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.
- L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
- L'assemblea è validamente costituita in via ordinaria con la presenza della maggioranza degli aderenti e delibera validamente con la maggioranza dei presenti.

- L'assemblea riunita in via straordinaria delibera validamente con la maggioranza assoluta degli aderenti all'Associazione.
- L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, su convocazione del Presidente, con avviso affisso nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della riunione.
- Per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione è richiesta la delibera dell'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti per le modifiche statutarie (in seconda convocazione almeno la presenza di $\frac{1}{3}$ degli associati) e per lo scioglimento il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.
- L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio di esercizio;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulla esclusione degli associati;
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento;
 - delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART.6 - (Il Comitato Esecutivo)

- Il Comitato esecutivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
- Il Comitato Esecutivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni sei mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
- Compete al Comitato Esecutivo:
 - compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - fissare le norme per il funzionamento dell'associazione;
 - sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo e preventivo;

- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.

Il Comitato Esecutivo può delegare al Presidente l'ordinaria amministrazione.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Comitato Esecutivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART.7 - (Presidente)

- L'assemblea ordinaria dell'Associazione elegge, fra i suoi componenti, il Presidente che dura in carica 3 anni e può essere rieletto.
- Il Presidente rappresenta l'Associazione di volontariato nei rapporti con i terzi, compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione.
- Il Presidente stipula le convenzioni tra l'Associazione e altri Enti o soggetti, previa delibera dell'assemblea, che stabilisce le modalità di attuazione della convocazione.
- Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa; presiede le riunioni dell'assemblea e dell'eventuale Comitato Esecutivo.
- In caso di necessità e di urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca l'assemblea per l'approvazione della relativa delibera.

ART.8 - (Collegio dei Revisori dei conti)

- L'Assemblea può eleggere un Collegio dei revisori dei Conti, nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del terzo settore, costituito da tre componenti effettivi e da due supplementi, scelti anche tra i non aderenti e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al registro dei Revisori Contabili. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento dei supplementi, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
- Il Collegio:
 - esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
 - agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli orfani sociali oppure su segnalazione di un aderente.

ART.9 - (Organo di controllo)

- L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
- I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
- I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART.10 - (Patrimonio sociale e mezzi finanziari)

- Le risorse economiche dell'associazione provengono da:
 - contributi degli aderenti;
 - contributi dei privati;
 - contributi di enti pubblici e privati;

- proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- ogni altro tipo di entrata.
- L'associazione di volontariato può inoltre ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione dell'assemblea che determina anche modalità e tempi della loro utilizzazione per fini istituzionali.
- L'associazione di volontariato può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera dell'assemblea ordinaria di accettazione, con beneficio di inventario, in cui vengono stabilite modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste nello statuto.
- L'associazione può possedere o può acquistare beni immobili, mobili registrati, mobili; i beni di proprietà degli aderenti o di terzi sono dati in comodato gratuito all'Associazione.
- L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART.11 - (Bilancio)

- L'esercizio sociale dell'Associazione di volontariato ha inizio il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
- Il bilancio è annuale, e va predisposto e sottoposto all'assemblea degli aderenti entro il 30 Aprile di ogni anno.
- Il Comitato Esecutivo predispone il bilancio consuntivo che contiene le entrate e le spese relative ad un anno e l'assemblea ordinaria lo approva entro il 30 Aprile di ogni anno; il bilancio consuntivo deve essere depositato nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della convocazione dell'assemblea affinché gli aderenti ne possano prendere visione.
- Il Comitato Esecutivo predispone inoltre il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo, che contiene, diviso in voci distinte, le previsioni delle entrate e delle spese per l'anno successivo; il bilancio preventivo deve essere approvato dall'assemblea che approva il bilancio consuntivo e deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della seduta assembleare affinché gli aderenti ne possano prendere visione.
- Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 12 - (Dipendenti e collaboratori)

- Gli aderenti dell'Associazione di volontariato prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'Associazione e non possono stipulare con esse alcun tipo di rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.
- L'associazione di volontariato può assumere dei dipendenti stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia e assicurandoli contro le malattie, infortuni e responsabilità civile verso i terzi.
- L'associazione può inoltre utilizzare collaboratori esterni stipulando con loro contratti e assicurazioni a norma di legge.

ART.13 - (Responsabilità dell'Associazione)

- L'Associazione risponde con i propri beni e con le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.
- L'Associazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

ART.14 - (Modifiche allo Statuto e scioglimento dell'associazione)

- Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione di volontariato.
- Tale statuto può essere modificato dall'assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.
- Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria.
- I beni che residueranno dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

ART.15 - (Norme di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.